



DI CELESTE VIVENZI

Anche per il periodo d'imposta 2016 riparte l'operazione 730 precompilato di cui al dlgs 175/2014 che quest'anno si presenta in forma molto più arricchita di informazioni rispetto alla versione dello scorso anno. Il dm 1 settembre 2016 ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, nuovi obblighi di comunicazione per i seguenti soggetti:

- Parafarmacie abilitate all'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- Iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- Iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico di cui al dlgs n. 46/97;
- Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- Comunicazioni relative ai rimborsi erogati per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ad opera degli Amministratori di condominio. Con una nota diffusa sul proprio sito, l'Agenzia delle entrate annuncia che a partire dal prossimo 18 aprile 2017 il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare

L'analisi dell'Ancl sugli adempimenti legati al modello 2017

Nuovo 730 sotto la lente Arricchiti gli obblighi di comunicazione

la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni disponibili (il modello 730 precompilato potrà essere modificato e inviato dal 2 maggio al 24 luglio 2017 da parte del contribuente ovvero dai Caf/professionisti abilitati a condizione che entro il 7 luglio abbiano effettuato «la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni come disposto dall'art. 7-querter del dl 193/2016). Il modello definitivo del modello 730/2017 è stato approvato lo scorso 16 gennaio (protocollo n. 10043/2017) e, tra le novità principali, vi sono da segnalare le seguenti casistiche:

a) Frontespizio: si segnala lo spostamento del riquadro «Firma della dichiarazione» nell'ambito del frontespizio e l'inserimento della casella «Fusione comuni»;

b) Redditi terreni: a decorrere dal periodo 2016, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/lap iscritti alla previdenza agricola non si applica l'ulteriore rivalutazione dei redditi del 30% (per i terreni concessi in affitto per usi agricoli per almeno cinque anni a giovani imprenditori under 40 con la qualifica di coltivatore diretto/lap non si applica l'ordinaria rivalutazione dell'80%/70%);

c) Premi di risultato: nel rigo C4 del modello, da quest'anno, dovranno essere segnalati i premi di risultato d'importo non superiore a 2 mila euro o a 2.500 euro se

l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

d) Nuove detrazioni immobiliari: il rigo E58 del modello riguarda le giovani coppie, che risultino coniugate nell'anno 2016, oppure conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale (è prevista, nel limite massimo di 16 mila euro, una detrazione del 50%, da ripartirsi in dieci anni, delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale).

Nel rigo E59, invece, andrà indicata l'Iva pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B a cui è riconosciuta la detrazione del 50% recuperabile in dieci anni.

Nel nuovo rigo E14 vanno individuati i canoni pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55 mila euro (spetta la detrazione del 19%, nei limiti e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi per i mutui ipotecari e l'importo massimo raddoppia (da quattro ad ottomila euro) per i contribuenti che hanno meno di 35 anni di età).

Nel rigo E62 con il codice 7 andranno indicate le spese dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative per i quali è conosciuta la detrazione del 65% in dieci anni;

e) Assicurazioni disabili gravi: la legge n. 112/2016 ha introdotto la detrazione delle spese sostenute per le polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave così di cui alla legge n. 104/1992 pari al 19% della spesa sostenuta da calcolare, però, sull'importo complessivo massimo di euro 750,00, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

f) Erogazioni liberali per le persone disabili: la legge n. 107/2015 ha previsto la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100 mila annui di erogazioni effettuate verso trust e fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;

g) Spese istruzione: le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado attribuiscono una detrazione del 19% per un importo annuo non superiore a euro 564 (nell'anno 2015 era di euro 400) per ciascun alun-

no o studente;

h) School bonus: la legge n. 107/2015 ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie private e degli enti locali (erogazioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti nel limite del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017 e del 50% per quelle effettuate nel 2018).

L'erogazione è soggetta al limite massimo di euro 100 mila per ciascun periodo d'imposta ed è ripartita in tre quote annue di pari importo e spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali ovvero ai soggetti titolari di reddito di impresa (per le imprese da utilizzare in compensazione tramite F24 codice tributo 6873);

i) Credito di imposta per videosorveglianza: nel nuovo rigo G12 va segnalato il credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarmi sugli immobili di civile abitazione.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

LA SENTENZA 8597 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'occasione di lavoro ai fini antinfortunistici

Due tesi a confronto in materia di tutela antinfortunistica nella sentenza della Corte di cassazione n. 8597 del 3/4/2017. Si è posta la problematica del qualificare se occorre in occasione di lavoro (in assenza di responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro ovvero per caso fortuito) un infortunio che può capitare a chiunque e in qualsiasi ambiente, o se anche il tal caso l'infortunio rientra nelle predette occasioni di lavoro, giustificando anche l'innalzamento della tariffa Inail. Un lavoratore presso un cantiere stradale alle dipendenze di una società, mentre era alla guida di un mezzo meccanico, veniva colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte. A seguito dell'infortunio, l'Inail comunicò alla società datrice di lavoro l'aumento del tasso di premio applicato. La società si rivolse al Tribunale chiedendo il ricalcolo del premio senza che si tenesse conto dell'infortunio mortale: il tribunale accolse la domanda. Proposto appello dall'isti-

tuto assicuratore, la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda della società. A fondamento della decisione si affermava che l'evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell'imprenditore, non esclude l'occasione di lavoro essendo l'infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall'istituto assicuratore. Contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione. Sosteneva la ricorrente che per giurisprudenza costante l'occasione di lavoro sussiste solo quando l'attività lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravati questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività, e non essendo per contro sufficiente che l'infortunio avvenga in luogo o nel tempo di lavoro. Si lamentava inoltre che i giudici d'appello, dopo

aver escluso ogni responsabilità del datore di lavoro e ricondotto l'infortunio al caso fortuito, avevano ritenuto rilevanti le condizioni di tempo e di luogo in cui esso si era verificato, senza considerare che il rischio di essere punti da un insetto incombe su chiunque si trovi in un qualsiasi ambiente, compreso l'abitacolo di un automezzo. Tesi non condivisa dalla Suprema corte. Per la normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione di lavoro e quindi non solo quelli riconducibili al rischio tipico della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito e, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto. Si è così affermato che, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti

gli oneri a carico dell'Inail, anche gli oneri cosiddetti indiretti per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi nell'ambito di tutela stabilito dal dpr 30 giugno 1965 n. 1124. La corte territoriale risulta quindi aver fatto corretta applicazione dei principi su richiamati ed ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'occasione di lavoro, sottolineando come l'evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell'insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall'essere in quel momento il soggetto intento all'attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell'automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall'insetto. In forza di queste considerazioni, il ricorso è stato rigettato.

Renzo La Costa